



COMUNE
DI CERVIA

PORTO CANALE DI CERVIA

Regolamento per la disciplina transitoria degli accosti, degli ormeggi e per l'utilizzo delle banchine nel porto canale di Cervia periodo di validità 14/05/2018-31/05/2019

Art.1- Disciplina

Al fine di consentire l'ormeggio delle imbarcazioni in relazione alle varie tipologie di utilizzo e di razionalizzare gli spazi esistenti, la destinazione funzionale delle banchine, nell'intero ambito portuale, è disciplinata secondo i contenuti del presente atto e trova applicazione per tutte le navi e galleggianti, quali risultano definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione e dall'art. 3 del D. Lgs. N° 171/2005 e s.m.i..

Art.2- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, per quanto di competenza, la navigazione, la sosta e l'ormeggio delle unità in genere nel porto di Cervia, così come definito nell'elaborato grafico allegato al presente atto, rimettendo all'Autorità Marittima la disciplina relativa alla sicurezza della navigazione.

Art. 3- Disposizioni generali

Le modalità di accosto, nonché l'assegnazione dei punti d'ormeggio, sia in relazione ai tratti di banchina oggetto di specifica concessione e/o autorizzazione, sia in relazione ai tratti di banchina affidati in gestione, sono stabilite dal presente Regolamento. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, sospendere temporaneamente o derogare, con provvedimento discrezionale motivato, l'applicazione dello stesso, tenuto conto della situazione degli ormeggi, della disponibilità di posti e/o di motivi di pubblico interesse.

Art. 4- Piano degli ormeggi

A far data dal 14/05/2018 e fino al 31/05/2019, l'ormeggio delle imbarcazioni è consentito esclusivamente nelle zone di seguito indicate, meglio individuate nell'elaborato planimetrico allegato (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **TRATTO 0-1** Banchina Sud della vecchia Darsena comunale in adiacenza alla banchina **Tratto 1-2** riservata alla Guardia Costiera, destinato al cantiere navale Servimar, compatibilmente alle prioritarie esigenze istituzionali da parte della locale Autorità Marittima per complessivi metri lineari 10; (tratteggio a reticolo rosso)
- **TRATTO 1-2** Banchina Sud della vecchia Darsena comunale destinato alle unità navali della Guardia Costiera per complessivi metri lineari 27; (campitura gialla)



- **TRATTO 2-3** Banchina vecchia Darsena comunale destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 86;(campitura rossa)
- **TRATTO 3-4** Banchina vecchia Darsena comunale destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 22;(campitura rossa)
- **TRATTO 4-5** Banchina vecchia Darsena comunale destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 68;(campitura rossa)
- **TRATTO 6-7** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 28;(campitura fucsia)
- **TRATTO 8-9** Banchina destinata alle operazioni di libero attracco per le unità in transito per un tempo non superiore alle 24 ore, per complessivi metri lineari 50; per l'utilizzo di tale tratto è necessario acquisire preventivo nulla osta della Capitaneria di Porto locale; (tratteggio inclinato arancione)
- **TRATTO 10-11** Banchina destinata alla sosta temporanea per manovre di traffico per complessivi metri lineari 15;(campitura verde)
- **TRATTO 11-12** Banchina destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 99,50;(campitura rossa)
- **TRATTO 12-13** Banchina destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 28,00; (campitura rossa)
- **TRATTO 13-14** Banchina destinata al Traghetto ad uso pubblico per complessivi metri lineari 10;(tratteggio orizzontale nero)
- **TRATTO 14-15** Banchina destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 98,50;(campitura rossa)
- **TRATTO 15-16** Banchina destinata ai distributori carburante per rifornimento del naviglio da pesca, per complessivi metri lineari 30; (campitura blu)
- **TRATTO 16-17** Banchina destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 10,00;(campitura rossa)
- **TRATTO 17-18** Banchina destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di miticoltura e pesca, associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice" per complessivi metri lineari 162,00;(campitura rossa);
- **TRATTO 18-19** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 171;(campitura fucsia)



- **TRATTO 19-20** Banchina destinata alla sosta temporanea per manovre di traffico per complessivi metri lineari 25;(campitura verde)

TRATTI COMPRESI TRA IL PONTE PARATOIE ED IL PONTE CAVOUR DAL TRATTO 21-22 AL TRATTO 31-32

- **TRATTO 21-22** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni storiche, così come individuate da apposito Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, e alle imbarcazioni di interesse tradizionale, per complessivi metri lineari 30;(tratteggio inclinato verde)
- **TRATTO 22-23** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 70;(campitura fucsia)
- **TRATTO 24-25** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 48;(campitura fucsia)
- **TRATTO 26-27** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 61;(campitura fucsia)
- **TRATTO 28-29** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 43;(campitura fucsia)
- **TRATTO 30-31** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni storiche, così come individuate da apposito Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, e alle imbarcazioni di interesse tradizionale, per complessivi metri lineari 40;(tratteggio inclinato verde)
- **TRATTO 31-32** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 15;(campitura fucsia)

- **TRATTO 33-34** Banchina già concessionata al Circolo Nautico Amici delle Vela destinata all'ormeggio delle unità da diporto per complessivi metri lineari 167;(tratteggio inclinato viola)
- **TRATTO 34-35** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 68,10;(campitura fucsia)
- **TRATTO 36-37** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto per complessivi metri lineari 65,50;(campitura fucsia)
- **TRATTO 37-38** Banchina destinata all'ormeggio delle imbarcazioni storiche, così come individuate da apposito Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, e alle imbarcazioni di interesse tradizionale, per complessivi metri lineari 30,00;(tratteggio inclinato verde)
- **TRATTO 38-39** Banchina destinata all'ormeggio delle unità di Traffico per trasporto passeggeri, per motoscafi per lo sci nautico e per unità da diporto adibite alla locazione-noleggio, per le imbarcazioni utilizzate per manutenzioni corpi morti, lavori e servizi subacquei per complessivi metri lineari 88;(campitura azzurra)



- **TRATTO 40-41** Banchina destinata all'ormeggio delle unità di Traffico per trasporto passeggeri, per motoscafi per lo sci nautico e per unità da diporto adibite alla locazione-noleggio, per le imbarcazioni utilizzate per manutenzioni corpi morti, lavori e servizi subacquei per complessivi metri lineari 63,50;(campitura azzurra)
- **TRATTO 41-42** Banchina destinata al Traghetto ad uso pubblico per complessivi metri lineari 10;(tratteggio orizzontale nero)
- **TRATTO 42-43** Banchina destinata per le attività di officina meccanica, per complessivi metri lineari 18;(doppio tratteggio inclinato azzurro)
- **TRATTO 43-44** Banchina destinata all'ormeggio delle unità di Traffico per trasporto passeggeri, per motoscafi per lo sci nautico e per unità da diporto adibite alla locazione-noleggio, per le imbarcazioni utilizzate per manutenzioni corpi morti, lavori e servizi subacquei per complessivi metri lineari 20;(campitura azzurra)
- **TRATTO 44-45** Banchina destinata alle Forze di Polizia, nonché alle unità adibite al servizio di salvataggio e di Protezione Civile per complessivi metri lineari 20;(tratteggio inclinato blu)
- **TRATTO 45-46** Banchina destinata al cantiere nautico De Cesari, per complessivi metri lineari 68; (tratteggio inclinato rosso)
- **TRATTO 47-48** Banchina destinata al Circolo Nautico Amici delle Vela per ormeggio delle unità da diporto per complessivi metri lineari 95; (campitura a pallini arancioni)
- **TRATTO 48-49** Banchina destinata alle operazioni di sbarco del pescato delle unità Vongolari per complessivi metri lineari 20;(campitura a pallini neri)

Art. 5- Divieti

Nell'intero ambito portuale di Cervia è vietato:

- a) l'ormeggio fisso di qualsiasi unità nei tratti di banchina compresi tra il fanale verde ed il punto 49 destinato allo scarico delle vongole, nonché nel tratto di banchina compreso tra il fanale rosso di entrata ed il punto 8. Nei tratti di banchina descritti sono consentiti brevi soste esclusivamente per l'imbarco e lo sbarco di persone e/o cose, previo nulla osta della Capitaneria di Porto locale;
- b) permanentemente, l'ormeggio o la sosta nei tratti di banchina compresi fra i fanali rosso e verde posti sulle testate dei muri guardiani per una distanza da questi di metri lineari 50;
- c) l'ormeggio di qualunque unità nel tratto di banchina destinato ai distributori carburanti con esclusione delle imbarcazioni impegnate in operazioni di rifornimento;
- d) occupare le banchine con attrezzi e/o materiali di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione in deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- e) l'abbandono e il getto di rifiuti/oggetti di qualsiasi genere e ogni altra sostanza liquida o solida sulle banchine, negli specchi acquei e nelle aree adiacenti;
- f) qualsiasi trattamento direttamente in banchina dei prodotti della pesca, degli attrezzi e/o



- contenitori degli stessi (pulizia, lavaggio, ecc.);
- g) stendere cavi elettrici e attrezzature lungo le banchine ed i piazzali al di fuori di eventuali aree a tale scopo espressamente destinate;
- h) lo smaltimento diretto, nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e l'abbandono di prodotti della pesca, degli oli lubrificanti esausti, dei filtri oli usati e delle batterie esauste;
- i) effettuare la pulizia delle attrezzature di bordo o degli automezzi in sosta in prossimità delle banchine portuali con detergenti inquinanti;
- j) lavare il pescato con acqua marina prelevata nel porto o nelle relative adiacenze;
- l) effettuare direttamente nelle aree del porto canale attività di sci nautico ed attività similari;
- m) sparare razzi e/o oggetti simili, nonché accendere fuochi;
- n) effettuare la balneazione, ad eccezione delle ipotesi previste nel corso di manifestazioni di particolare rilevanza, a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità;
- o) tenere cavi di ormeggio o altre cime sporgenti.

Art. 6- Obblighi di condotta

Tutte le unità ormeggiate devono adottare ogni cautela possibile al fine di non arrecare danno alle colonnine di utenza presenti in banchina o ai vari arredi e opere portuali, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire, in relazione al punto di ormeggio utilizzato, condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata. Gli ormeggi devono avvenire in modo tale da garantire il doppio senso di marcia e deve sempre essere lasciato uno spazio libero al centro del canale di almeno ml. 6 (zona di rispetto);

Art. 7- Obblighi di alaggio invernale

Le zattere iscritte nel RR.NN.MM. e GG. come unità adibite ad uso privato per il trasporto passeggeri, devono essere alate a secco a fine stagione balneare.

Art. 8- Obblighi di protezione civile

Tutti i concessionari/assegnatari delle aree in ambito portuale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale n° 09/2017, durante le allerte meteo emanate dalla Protezione Civile, devono adottare, in relazione allo stato dei luoghi, anche mediante l'utilizzo di idonei sistemi di difesa/chiusura a protezione delle aree e manufatti concessionati/gestiti, tutti gli accorgimenti di competenza necessari a prevenire situazioni di pericolo, garantendo il monitoraggio periodico della situazione ed informando tempestivamente il Servizio Protezione Civile ed il Servizio Demanio Porto Del Comune di Cervia, in ipotesi di situazioni di particolare criticità.

Fatto salvo specifiche convenzioni e/o autorizzazioni, è fatto divieto di rimozione e/o manomissione dei sistemi di protezione posti dall'Amministrazione comunale.



Art. 9- Banchine destinate ad attività di cantieristica ed officina meccanica – sosta temporanea

I tratti 0-1, 42-43 e 45-46 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le esigenze e le attività legate alla cantieristica ed officina e le unità in sosta per allestimento, riparazione o manutenzione dovranno lasciare perentoriamente gli ormeggi al termine dei lavori.

Art. 10- Circolazione

In tutto l'ambito portuale di Cervia, ove è consentito il traffico, le autovetture ed i veicoli in genere devono procedere a velocità moderata, comunque non superiore a 30 km/h e adottare tutte le cautele per garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata; i pedoni avranno sempre diritto di precedenza.

E' vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli, motocicli, carrelli e similari sulle aree demaniali marittime, nonché in prossimità del cantiere navale De Cesari ed in prossimità della cala dei mezzi nautici dell'Ufficio Locale Marittimo; nelle medesime aree è altresì vietato il deposito di materiali e attrezzi di qualsiasi genere.

Art. 11- Ulteriori deroghe da parte dell'Autorità Marittima

E' consentito all'Autorità Marittima locale, tenuto conto della situazione degli ormeggi, delle unità presenti in porto o in previsione di arrivo, nonché di ogni altra circostanza attinente la sicurezza della navigazione, derogare dall'applicazione delle norme della presente ordinanza, stabilendo per l'occasione variazioni temporanee sulla destinazione degli ormeggi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 12 Revoca e decadenza

Il non utilizzo, l'utilizzo improprio o ingiustificato delle banchine da parte degli utenti, comporterà il divieto d'uso di detti tratti di banchina e la decadenza della destinazione prevista dalla presente ordinanza con la conseguente facoltà dell'Amministrazione di destinarle ad altri scopi a propria discrezione.

Art. 13 Sanzioni

Ogni inosservanza al presente regolamento, oltre che ai sensi dell'Ordinanza di approvazione che ne costituisce parte integrante, sarà perseguita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi di quanto stabilito dagli art. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 se commessa con unità da riporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.



DISPONE

- che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cervia;
- che sia inviata all'Ufficio Locale Marittimo di Cervia ed alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.